

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

Modifica del 12 novembre 2008

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ sui pagamenti diretti è modificata come segue:

Art. 31 cpv. 1

¹ Nel caso di aziende che producono latte, il numero di UBGFG giusta gli articoli 29, 29a e 30 è ridotto di un'UBGFG per ogni 4400 kg di latte commercializzato.

Art. 70 cpv. 1, frase introduttiva

¹ I Cantoni riducono o negano i contributi conformemente alla direttiva della Conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura del 27 gennaio 2005 (versione del 12 settembre 2008) relativa alla riduzione dei pagamenti diretti se il richiedente:

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

12 novembre 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS 910.13

